Convenzione concernente il bombardamento con forze navali in tempo di guerra

Conchiusa all'Aja il 18 ottobre 1907

Sua Maestà l'Imperatore di Germania, Re di Prussia;

il Presidente degli Stati Uniti d'America;

il Presidente della Repubblica Argentina;

Sua Maestà l'Imperatore d'Austria, Re di Boemia, ecc., e Re Apostolico di Ungheria;

Sua Maestà il Re dei Belgi;

il Presidente della Repubblica di Bolivia;

il Presidente della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile;

Sua Altezza Reale il Principe di Bulgaria;

il Presidente della Repubblica del Chili;

il Presidente della Repubblica di Colombia;

il Governatore Provvisorio della Repubblica di Cuba;

Sua Maestà il Re di Danimarca;

il Presidente della Repubblica Dominicana;

il Presidente della Repubblica dell'Equatore;

il Presidente della Repubblica Francese;

Sua Maestà il Re del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda e dei Territori Britannici al di là dei Mari, Imperatore delle Indie;

Sua Maestà il Re degli Elleni;

il Presidente della Repubblica di Guatemala;

il Presidente della Repubblica di Haiti;

Sua Maestà il Re d'Italia:

Sua Maestà l'Imperatore del Giappone;

Sua Altezza Reale il Granduca di Lussemburgo, Duca di Nassau;

il Presidente degli Stati Uniti Messicani;

Sua Altezza Reale il Principe di Montenegro;

Sua Maestà il Re di Norvegia;

il Presidente della Repubblica di Panama;

il Presidente della Repubblica del Paraguay;

Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi;

il Presidente della Repubblica del Perú;

Sua Maestà Imperiale lo Scià di Persia;

Sua Maestà il Re di Portogallo e degli Algarvi, ecc.;

Sua Maestà il Re di Romania:

Sua Maestà l'Imperatore di Tutte le Russie;

il Presidente della Repubblica del Salvador;

Sua Maestà il Re di Serbia;

Sua Maestà il Re del Siam;

Sua Maestà il Re di Svezia;

il Consiglio federale svizzero;

Sua Maestà l'Imperatore degli Ottomani;

il Presidente della Repubblica Orientale dell'Uruguay;

il Presidente degli Stati Uniti del Venezuela;

animati dal desiderio di attuare il voto espresso dalla Prima Conferenza per la Pace, concernente il bombardamento, con forze navali, di porti, città e villaggi indifesi;

considerando che importa sottomettere il bombardamento con forze navali a disposizioni generali che garantiscano i diritti degli abitanti e assicurino la conservazione dei principali edifici, estendendo a tale operazione di guerra, per quanto possibile, i principi del Regolamento del 18994 su le leggi e gli usi della guerra per terra;

inspirandosi altresí al desiderio di servire gli interessi dell'umanità e di diminuire i rigori e i disastri della guerra;

hanno risolto di concludere una Convenzione a tale scopo e hanno, in conseguenza, nominato a Loro Plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei Plenipotenziari)

i quali, dopo aver depositato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I: Del bombardamento dei porti, città, villaggi, abitazioni o edifici indifesi

Art. 1

È proibito di bombardare, con forze navali, porti, città, villaggi, abitazioni o edifici che non siano difesi.

Non può essere bombardato un luogo pel solo fatto che dinanzi al suo porto siano collocate mine sottomarine automatiche di contatto.

Art. 2

Non sono però comprese in tale divieto le opere militari, gli stabilimenti militari o navali, i depositi di armi o di materiale di guerra, le officine e gli impianti, che possano essere utilizzati per i bisogni della flotta o dell'armata nemica, e le navi di guerra che si trovino nel porto. Il comandante di una forza navale potrà, dopo intimazione con un termine ragionevole, distruggerli col cannone, se ogni altro mezzo riesca impossibile, e quando le autorità locali non abbiano proceduto esse stesse alla distruzione nel termine fissato.

Egli non incorre in veruna responsabilità, in tal caso, pei danni involontari che potessero essere cagionati dal bombardamento.

Se necessità militari, richiedenti un'azione immediata, non permettessero di accordare alcun termine, resta inteso che il divieto di non bombardare una città non difesa sussisterà come nel caso enunciato al capoverso primo e che il comandante prenderà tutte le disposizioni necessarie affinché ne risultino alla detta città i minori inconvenienti possibili.

Art. 3

Si può, dopo espressa notificazione, procedere al bombardamento di porti, città, villaggi, abitazioni o edifici non difesi, se le autorità locali, messe in mora con intimazione formale, rifiutino di ottemperare alle requisizioni di viveri o di approvvigionamenti necessari ai bisogni presenti della forza navale che si trova dinanzi la località.

Tali requisizioni saranno in rapporto con le risorse della località. Esse non saranno reclamate che coll'autorizzazione del comandante della detta forza navale, e devono esser pagate, per quanto possibile, in contanti; in caso diverso, saranno accertate mediante ricevute.

Art. 4

È proibito di bombardare porti, città, villaggi, abitazioni e edifici indifesi, per il mancato pagamento delle contribuzioni in denaro.

Capitolo II: Disposizioni generali

Art. 5

Nel caso di bombardamento con forze navali devono essere prese dal comandante tutte le misure necessarie per risparmiare, quanto è possibile, gli edifici consacrati ai culti, alle arti, alle scienze ed alla beneficenza, i monumenti storici, gli ospedali ed i luoghi ove trovansi riuniti gli ammalati e i feriti, a condizione però che non siano adoperati nello stesso tempo a scopo militare.

Il dovere degli abitanti è di designare codesti monumenti, edifici o luoghi di riunione con segni visibili, che consisteranno in grandi drappelli rettangolari rigidi, divisi, seconda la diagonale, in due triangoli di colore nero in alto e bianco in basso.

Art. 6

Salvo in caso che le esigenze militari non lo permettessero, il comandante della forza navale che dà l'assalto deve, prima d'intraprendere il bombardamento, fare quanto sta in lui per avvertirne l'autorità.

Art. 7

È proibito di abbandonare al saccheggio una città o un luogo anche se presi d'assalto.

Capitolo III: Disposizioni finali

Art. 8

Le disposizioni della presente Convenzione non sono applicabili che tra le Potenze contraenti e soltanto se i belligeranti fanno tutti parte della Convenzione.

Art 9

La presente Convenzione sarà ratificata il piú presto possibile. Le ratificazioni saranno depositate all'Aja.

Il primo deposito di ratificazioni sarà accertato da un processo verbale firmato dai rappresentanti delle Potenze che vi prendono parte e dal Ministro degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

I depositi ulteriori di ratificazioni si faranno per mezzo di una notificazione scritta, diretta al Governo dei Paesi Bassi e accompagnata dall'istrumento di ratificazione. Copia certificata conforme del processo verbale concernente il primo deposito di ratificazioni, delle notificazioni mentovate nel capoverso precedente e degli istrumenti di ratificazione, sarà subito rimessa, per cura del Governo dei Paesi Bassi e in via diplomatica, alle Potenze invitate alla Seconda Conferenza per la Pace, come pure alle altre Potenze che avranno aderito alla Convenzione. Nei casi previsti dal capoverso precedente, il detto Governo farà loro conoscere in pari tempo il giorno in cui ha ricevuto la notificazione.

Art. 10

Le Potenze non firmatarie sono ammesse ad accedere alla presente Convenzione. La Potenza che desidera accedere notifica per iscritto la sua intenzione al Governo dei Paesi Bassi, trasmettendogli l'atto di accessione, che sarà depositato nell'archivio di detto Governo.

Questo Governo manderà subito a tutte le altre Potenze copia conforme della notificazione e dell'atto d'accessione, indicando il giorno in cui ha ricevuto la notificazione.

Art. 11

La presente Convenzione produrrà effetto per le Potenze che avranno partecipato al primo deposito di ratificazione, sessanta giorni dopo la data del processo verbale di questo deposito e, per le Potenze che ratificheranno più tardi o che accederanno, sessanta giorni dopo che la notificazione della loro ratificazione o della loro accessione sarà stata ricevuta dal Governo dei Paesi Bassi.

Art. 12

Ove accada che una Potenza contraente voglia denunziare la presente Convenzione, la denunzia sarà notificata per iscritto al Governo dei Paesi Bassi, che comunicherà subito copia certificata conforme della notificazione a tutte le altre Potenze, indicando loro il giorno in cui l'ha ricevuta.

La denunzia non produrrà i suoi effetti che rispetto alla Potenza che l'avrà notificata e un anno dopo che la notificazione sarà pervenuta al Governo dei Paesi Bassi.

Art. 13

Un registro tenuto dal Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi indicherà la data del deposito di ratificazioni fatto in virtú dell'articolo 9 capoversi 3 e 4, come pure il giorno in cui saranno state ricevute le notificazioni d'accessione (articolo lo capoverso 2) o di denunzia (articolo 12 capoverso 1).

Ciascuna Potenza contraente è ammessa a prendere notizia di tale registro e a domandarne estratti certificati conformi.

In fede di che, i Plenipotenziari hanno munito delle loro firme la presente Convenzione.

Fatto all'Aja, il diciotto ottobre millenovecentosette, in un solo esemplare che rimarrà depositato nell'archivio del Governo dei Paesi Bassi e di cui copie, certificate conformi, saranno rimesse in via diplomatica alle Potenze che sono state invitate alla Seconda Conferenza per la Pace.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione della Convenzione il 1° aprile 1981

Stati partecipanti	Ratificazione o adesione	Entrata in vigore
	Successione (S)	
Austria	27 novembre 1909	26 gennaio 1910
Belgio	08 agosto 1910	07 ottobre 1910
Bolivia	27 novembre 1909	26 gennaio 1910
Brasile	05 gennaio 1914	06 marzo 1914
Cina	05 gennaio 1910	16 marzo 1910
Cuba	22 febbraio 1912	22 aprile 1912
Danimarca	27 novembre 1909	26 gennaio 1910
Etiopia	05 agosto 1935	04 ottobre 1935
Figi	26 gennaio 1973 S	10 ottobre 1970
Finlandia	09 giugno 1922	08 agosto 1922
Francia*	07 ottobre 1910	06 dicembre 1910
Germania*	27 novembre 1909	26 gennaio 1910
Giappone*	13 dicembre 1911	11 febbraio 1912
Gran Bretagna*	27 novembre 1909	26 gennaio 1910
Guatemala	13 aprile 1910	12 giugno 1910
Haiti	02 febbraio 1910	03 aprile 1910
Liberia	04 febbraio 1914	05 aprile 1914
Lussemburgo	05 settembre 1912	04 novembre 1912
Messico	27 novembre 1909	26 gennaio 1910
Nicaragua	16 dicembre 1909	14 febbraio 1910
Norvegia	19 settembre 1910	18 novembre 1910
Paesi Bassi	27 novembre 1909	26 gennaio 1910
Panama	11 settembre 1911	10 novembre 1911
Polonia	31 maggio 1935	30 luglio 1935
Portogallo	13 aprile 1911	12 giugno 1911
Romania	01 marzo 1912	30 aprile 1912
Russia	27 novembre 1909	26 gennaio 1910
Salvador	27 novembre 1909	26 gennaio 1910
Spagna.	24 febbraio 1913	25 aprile 1913
Stati Uniti d'America	27 novembre 1909	26 gennaio 1910
Sudafrica	10 marzo 1978 S	31 maggio 1910
Svezia	27 novembre 1909	26 gennaio 1910
Svizzera	12 maggio 1910	11 luglio 1910
Tailandia	12 marzo 1910	11 maggio 1910
Ungheria	27 novembre 1909	26 gennaio 1910
* Riserve di seguito.		

Riserve

Francia

Con riserva dell'art. 1, cpv. 2.

Germania

Con riserva dell'art. 1, cpv. 2.

Giappone

Con riserva dell'art. 1, cpv. 2.

Gran Bretagna

Con riserva dell'art. 1, cpv. 2.



Internet Service

http://www.internetsv.info